



Unione europea



REGIONE
LAZIO



Sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) nel Lazio

DGR n. 349 del 14/07/2015 e DGR n. 654 del 17/10/2017

AVVISO PUBBLICO

SOSTEGNO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE APEA

Indice

Art. 1 - Obiettivi, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso	2
Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi.....	2
Art. 3 – Progetti e Spese Ammissibili	2
Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione.....	3
Art. 5 – Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	4
Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda.....	5
Art. 7 – Istruttoria, valutazione e concessione della Sovvenzione	6
Art. 8 - Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione.....	7
Art. 9 - Altri Obblighi del Beneficiario	8
Art. 10 - Revoca e recupero della Sovvenzione.....	9
Art. 11 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.....	10
Appendice I – Quadro definitorio	11
Allegato IA – Linee guida per la presentazione delle Schede “studio preliminare” (1) , per la realizzazione dello Studio di Fattibilità APEA (2) e per la redazione del Regolamento APEA (3)	
Allegato IB – Modello di Domanda (1), di Dichiarazione sul possesso dei requisiti (2), di Adesione al progetto da parte degli altri Soggetti Costituenti l'APEA (3) e di Dichiarazione sugli aiuti De Minimis rese dalla altre Imprese facenti parte dell'Impresa Unica (4)	

Art. 1 - Obiettivi, contenuti e dotazione finanziaria dell'Avviso

1. Il presente avviso («**Avviso**») è disposto in coerenza con quanto previsto dal POR FESR Lazio 2014-2020, dalla DGR n. 349 del 14 luglio 2015 («**Linee Guida**») che approva le Linee Guida per lo sviluppo delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate nel Lazio («**APEA**») e dalla successiva DGR n.654 del 17 ottobre 2017.
2. Attraverso il presente Avviso la Regione Lazio intende sostenere la qualificazione delle APEA ai fini del perfezionamento della registrazione nell'apposito portale "Green Lazio" e per l'ottenimento del riconoscimento di APEA da parte della Regione stessa, come previsto dalle Linee Guida. In particolare l'Avviso incentiva la definizione degli obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale delle APEA (bilancio delle risorse in entrata e in uscita e programma degli investimenti mirato al miglioramento di tale bilancio) e quanto altro necessario per elaborare la pianificazione operativa dell'APEA (*governance* e sistema di gestione).
3. Il riconoscimento di APEA da parte della Regione è propedeutico alla concessione degli aiuti di Stato previsti dal POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell'azione 3.1.2 "Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate" (D.G.R. n. 793 del 20 dicembre 2016) e dell'azione 4.2.1 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili", sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente e riduzione dei costi energia per le PMI" (D.G.R. n. 342 del 21 giugno 2016). Tali aiuti di Stato, meglio disciplinati in uno o più successivi avvisi, sosterranno gli investimenti e le altre attività ammissibili a carico delle Imprese Soggetti Costituenti in coerenza con gli obiettivi di miglioramento di sostenibilità ambientale previsti dal programma strategico dell'APEA.
4. Per «**Soggetti Costituenti l'APEA**» si intendono i soggetti giuridici, pubblici e privati, di cui al Capitolo 3 delle Linee Guida. Ai fini del presente Avviso si considerano tali quelli che al momento della presentazione della Domanda abbiano caricato sul portale "Green Lazio" il Regolamento dell'APEA (anche in una versione provvisoria) e le anagrafiche dei Soggetti Costituenti e per i quali sia stata compilata la sezione del portale "Finalità".
5. L'Avviso, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., definisce le caratteristiche degli interventi sovvenzionabili, la misura della Sovvenzione, i soggetti che possono beneficiarne, gli obblighi dei Beneficiari e le procedure amministrative di accesso, concessione, erogazione, revoca e recupero della Sovvenzione.
6. Le Sovvenzioni sono concesse ai Beneficiari ai sensi del «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**», di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L352/I del 24.12.2013).
7. La dotazione finanziaria dell'Avviso ammonta a Euro 400.000,00 (quattrocentomila) e l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 si riserva la possibilità di includere nelle domande di pagamento relative a tale programma, ove si avverino le condizioni in esso previste, le spese sostenute per effetto del presente Avviso.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell'Avviso o riportate nell'Appendice n. I all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento a partire dai termini utilizzati nelle Linee Guida.

Art. 3 – Progetti e Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti per la realizzazione di analisi e studi finalizzati all'elaborazione degli elementi organizzativi, tecnici ed economici legati alla fattibilità dell'APEA, in particolare finalizzati a definire il bilancio delle risorse in entrata e in uscita e il programma degli investimenti mirato al miglioramento di tale bilancio, da realizzare in coerenza con il Regolamento di adesione e gestione dell'APEA e con le altre informazioni fornite attraverso il portale "Green Lazio". Le analisi e gli studi possono riguardare anche problematiche di natura societaria, contrattuale, di regolazione, finanziaria o informatica, strettamente attinenti alla messa a punto del sistema di *governance* e di gestione dell'APEA a regime, ma in misura non superiore al 20% del totale del quadro finanziario delle Spese Ammissibili («**Studio di Fattibilità APEA**»).
2. Sono Spese Ammissibili i costi sostenuti dal Beneficiario per studi e consulenze specialistiche prestate da soggetti qualificati ed indipendenti nella misura in cui risultino strettamente necessari alla realizzazione del progetto.
3. Le Spese Ammissibili devono essere congrue e fare riferimento a prestazioni fornite da soggetti che non siano Parti Correlate, come definite dalla normativa civilistica, con il Beneficiario. Sono senz'altro Parti Correlate le Imprese che rientrano nel perimetro di Impresa Unica del Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche, quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
 - a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Beneficiario;
 - b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Beneficiario.
4. A parziale deroga di quanto stabilito al comma 3 non sono comunque Parti Correlate i prestatori di servizi appositamente selezionati nel rispetto delle regole sulla committenza pubblica. Il mancato rispetto delle regole sulla committenza pubblica per i soggetti tenuti, è causa di inammissibilità delle Spese anche se Effettivamente Sostenute.
5. Sono ammissibili solo le spese che, come meglio disciplinato al comma 2 e ss. dell'art. 8, siano state Effettivamente Sostenute e rendicontate entro il 15 febbraio 2018 ed oggetto di impegni giuridicamente vincolanti assunti dai Beneficiari a partire dal 28 luglio 2015 (data di pubblicazione sul BURL della DGR n. 349 del 14 luglio 2015). Al fine del rispetto di questo ultimo termine si considera la data dell'incarico o assimilabile.
6. L'IVA è ammissibile solo ove realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina ad esso applicabile.

Art. 4 - Natura e misura della Sovvenzione

1. La Sovvenzione consiste in un contributo a fondo perduto concesso nella misura richiesta dal Beneficiario e fino al 100% delle Spese Ammissibili per la realizzazione dello Studio di Fattibilità APEA di cui al precedente articolo 3 e comunque entro i seguenti massimali:
 - a. per ciascuna APEA con almeno 2 e fino a 6 Soggetti Costituenti: 20.000 Euro
 - b. per ciascuna APEA con almeno 7 Soggetti Costituenti: 30.000 Euro
2. L'importo della Sovvenzione è, inoltre, ridotto ove necessario per rispettare i vincoli connessi ai limiti di cumulo previsti dagli altri finanziamenti pubblici sulle medesime Spese Ammissibili e per rispettare il massimale De Minimis concedibile alla medesima Impresa Unica.
3. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o successivamente rideterminata. Eventuali decrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse possono rideterminare l'ammontare della Sovvenzione erogabile in applicazione delle modalità di calcolo previste dal presente articolo.

Art. 5 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Il Destinatario del contributo è una persona giuridica Soggetto Costituente l'APEA che ha avuto l'adesione da parte degli altri soci costituenti ad elaborare lo studio di fattibilità dell'APEA e che esprime il Presidente del Comitato di Coordinamento previsto dalle Linee Guida (ossia la persona giuridica che il Presidente del Comitato identifica nel portale Green Lazio, dopo avere abilitato il check-box "Dichiaro di essere rappresentante della struttura di seguito descritta").
2. I Destinatari devono possedere i requisiti di seguito indicati:
 - a. rispettare i limiti previsti dal "De Minimis";
 - b. non operare nei Settori Esclusi;
 - c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;
 - e. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo in vigore al momento della richiesta, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e insussistenza, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. La causa di non ammissibilità sussiste per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sentenza definitiva di condanna o del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Se si tratta di sentenza definitiva che ha applicato la sanzione accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione la causa di esclusione sussiste per un periodo di cinque anni dalla sua emissione o comunque per un periodo equivalente alla durata della sanzione accessoria, se inferiore al quinquennio.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al Legale Rappresentante che sottoscrive la Domanda è richiesto di rendere tale Dichiarazione con riferimento a sé stesso e ai Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto a sua diretta conoscenza.
 - f. non avere amministratori o rappresentanti dell'impresa che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
 - g. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione e non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf"), ove applicabile;
 - h. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre

2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;

3. I Richiedenti che siano datori di lavoro inoltre devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato dalla Direzione Regionale competente:
 - a. ai fini della Concessione del contributo;
 - b. in relazione alla richiesta di erogazione a saldo.
4. I requisiti di cui al presente Articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del contributo. La Regione Lazio effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti.

Art. 6 - Modalità di presentazione della domanda

1. La Domanda deve essere presentata alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive tramite PEC inviata all'indirizzo apea@regione.lazio.legalmail.it a partire dalle ore 12:00 del 6 novembre 2017 fino alle ore 12:00 del 30 novembre 2017, utilizzando i relativi Modelli di cui all'Allegato IB dell'Avviso, a dopo aver caricato sul portale Green Lazio le Schede "studio preliminare" dell'APEA redatte secondo le indicazioni di cui all'Allegato IA (1) dell'Avviso; la bozza di regolamento redatta secondo lo schema di cui all'Allegato IA (3) dell'Avviso; le anagrafiche dei Soggetti Costituenti e dopo aver compilato la sezione del portale "Finalità".
2. La domanda e le dichiarazioni previste nell'Allegato IB all'Avviso devono essere compilate in tutte le loro parti e deve indicare il numero progressivo ottenuto dall'APEA a seguito della registrazione sul portale Green Lazio. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Richiedente e, se diverso, dal Presidente del Comitato di Coordinamento con Firma Digitale e le dichiarazioni devono essere rese in conformità con le indicazioni nell'Allegato IB all'Avviso. La domanda e tutti i documenti inviati via PEC devono essere in formato non modificabile, compresi gli allegati tecnici obbligatori che sono:
 - c. la Scheda "studio preliminare" redatta per ciascuna Domanda ed APEA secondo le indicazioni di cui all'Allegato IA (1) dell'Avviso;
 - d. il o i company profile, o i curriculum se si tratta di persone fisiche, del o dei soggetti qualificati che realizzano lo Studio di Fattibilità APEA, ovvero i requisiti e gli eventuali pertinenti criteri di valutazione degli stessi nel caso di soggetti ritenuti al rispetto delle regole sulla committenza pubblica e che non hanno ancora concluso l'idonea procedura di selezione del contraente al momento dell'invio della domanda.
3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della Domanda via PEC di cui al precedente comma 1. Nell'oggetto della PEC devono essere indicati il numero progressivo ottenuto dall'APEA a seguito della registrazione sul portale Green Lazio e di seguito la dicitura "Avviso - Sostegno alla qualificazione APEA".
4. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00, salvo che nel caso dei soggetti esenti ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972. Il Richiedente tenuto al pagamento dell'imposta di bollo deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
5. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
6. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Lazio gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo Articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Art. 7 – Istruttoria, valutazione e concessione della Sovvenzione

1. L'attività istruttoria si articola in:

- a. istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
- b. valutazione della richiesta sulla base degli elementi derivanti dalle specifiche dell'Avviso.

Istruttoria Formale

2. L'istruttoria di ammissibilità formale si articola in:

- a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta;
- b. verifica della completezza della richiesta.

3. Saranno comunque considerate non ammissibili:

- a. le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
- b. le Domande presentate da persone giuridiche che non risultino essere un Soggetto Costituente l'APEA;
- c. le Domande non sottoscritte con Firma Digitale o sottoscritte da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 6, comma 2;
- d. le Domande che non contengono gli allegati tecnici obbligatori di cui al precedente art. 6, comma 2 ovvero presentino una Scheda "studio preliminare" redatta in modo manifestamente non conforme rispetto alle indicazioni di cui all'Allegato IA (1) dell'Avviso;
- e. le Domande che riguardano APEA e che non hanno i requisiti previsti al Capitolo 2 delle Linee Guida.

4. Prima della conclusione dell'istruttoria formale, la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Qualora dalle verifiche alcune candidature risultino non ammissibili per assenza dei requisiti comprovati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fatto salvo quanto disposto dall'art. 71 comma 3 del medesimo DPR, e negli altri casi di non ammissibilità previsti al precedente comma 3, la Direzione Regionale ne dà comunicazione al Richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il Richiedente presenta le proprie eventuali controdeduzioni entro un termine perentorio di 10 giorni.

5. La Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive approva gli esiti dell'istruttoria formale con proprio atto amministrativo pubblicando in allegato l'elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione. La positiva conclusione delle attività di istruttoria formale è condizione indispensabile per accedere alla valutazione.

Valutazione

6. La valutazione è effettuata da un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) designato dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

7. Il Comitato Tecnico di Valutazione in riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili valuta a suo insindacabile giudizio l'idoneità dello Studio di Fattibilità APEA proposto sulla base degli allegati tecnici obbligatori di cui al precedente art. 6, comma 2, in base ai seguenti criteri di valutazione:

- a. coerenza tra le finalità dell'APEA e il potenziale apporto da parte dei soci costituenti;
- b. presenza di una piattaforma di simbiosi industriale e/o di una metodologia solida per la definizione degli obiettivi da raggiungere nell'ambito dell'APEA;
- c. pertinenza delle Spese Ammissibili e congruità delle stesse.

8. La Direzione regionale si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla valutazione. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in

10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Ove tale termine non sia rispettato la Domanda sarà istruita sulla base della documentazione disponibile.

9. In esito ai lavori del Comitato le richieste di contributo risultano ammesse o escluse. Ove le Spese Ammesse risultino inferiori a quelle richieste il comitato approva il Quadro Finanziario rideterminato delle Spese Ammesse.

Concessione della Sovvenzione

10. L'attribuzione della dotazione finanziaria dell'Avviso avviene seguendo l'ordine cronologico in base alla data e all'orario di invio della Domanda via PEC, fino ad esaurimento delle risorse.
11. Gli esiti del processo di valutazione e di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi precedenti, approvati con determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
12. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili, non ammesse o non finanziabili potranno ricorrere al TAR o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni la data di Concessione.

Art. 8 - Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione

1. La Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, verificato il possesso dei requisiti di cui all' art. 5 commi 1, 2 e 3 (a) invia a mezzo PEC la Comunicazione di Concessione ai Beneficiari invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Impegno entro e non oltre i 10 giorni successivi alla Data di Comunicazione della Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto. Qualora i Beneficiari non rispettino tale termine ovvero essi o il Progetto non posseggano o abbiano perso i requisiti previsti agli art. 3 e 5, saranno considerati rinunciatari e la Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, procedendo alla revoca della Sovvenzione concessa.
2. L'erogazione della Sovvenzione avviene in un'unica soluzione successivamente alla presentazione da parte del Beneficiario della richiesta di erogazione, corredata dalla documentazione di rendiconto delle Spese Effettivamente Sostenute che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 febbraio 2018, ed effettuate le necessarie verifiche. L'erogazione del contributo può avvenire, comunque, solo a condizione che siano state completate le procedure di registrazione e attivazione dell'APEA ai sensi delle Linee Guida che comportano, tra l'altro, la compilazione della sezione "Caratteristiche ed obiettivi" con i relativi indicatori quantitativi ed il caricamento del Regolamento Costitutivo.
3. La richiesta di erogazione deve essere corredata da una rendicontazione redatta utilizzando la specifica modulistica, e così articolata:
 - a. copia dello Studio di Fattibilità APEA oggetto della Sovvenzione ed eventuale relazione esplicativa, sottoscritta mediante Firma Digitale anche dal Presidente del Comitato di Coordinamento (se diverso dal Legale Rappresentante del Richiedente), che sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico di Valutazione;
 - b. prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute;
 - c. dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti che deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica (Allegato IB (5)), con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000) e sottoscritta con Firma Digitale dal Legale Rappresentante del Beneficiario;
 - d. copia conforme all'originale degli incarichi, dei contratti, delle fatture o documenti fiscalmente equivalenti;
 - e. documentazione attestante i pagamenti mediante bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer), ricevuta bancaria o RID (o SDD - Sepa Direct Debit) con addebito su un conto corrente intestato al Beneficiario e accredito su un conto corrente intestato al soggetto emittente le fatture o i documenti

fiscalmente equivalenti. Anche ai sensi della Disciplina Tracciabilità le spese sostenute con una forma di pagamento diversa da quelle indicate o frutto di compensazioni non sono considerate ammissibili.

- f. nel caso dei soggetti di diritto pubblico o di soggetti comunque tenuti al rispetto delle regole sulla committenza pubblica, la documentazione relativa alla procedura di selezione dei contraenti.
4. I documenti di cui al precedente comma 3, lettere d) ed e), ove tecnicamente possibile, devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto) [o il Codice COR (Codice Concessione Registro Nazionale Aiuti)], che sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, dalla Direzione regionale al Beneficiario [riportato nel provvedimento di Concessione e nell'Atto di Impegno]. Ai Titoli di Spesa (fatture o titoli fiscalmente equivalenti) dovrà essere apposta in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura:

REGIONE LAZIO
Avviso pubblico Sostegno alla qualificazione APEA
Codice CUP / COR
Spesa rendicontata: euro....

In alternativa, il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili. Qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori agevolazioni non cumulabili sulla medesima spesa oggetto di rendicontazione, la Sovvenzione sarà revocata.

5. La Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla attività di valutazione e verifica di cui al presente articolo. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Ove tale termine non sia rispettato le valutazioni e le verifiche saranno realizzate sulla base della documentazione disponibile.
6. Qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvede a comunicare via PEC allo stesso un preavviso di revoca, concedendo un termine perentorio per provvedere. Decorso inutilmente tale ulteriore termine la Direzione Regionale provvede alla revoca.

Art. 9 - Altri Obblighi del Beneficiario

1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
- a. realizzare lo Studio di Fattibilità APEA ammesso conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della Sovvenzione e seguendo le indicazioni di cui alle apposite linee guida (Allegato 1a (2));
 - b. rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
 - c. conservare la documentazione riguardante il progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile ai soggetti deputati ai controlli la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute.
2. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dalla Direzione Regionale competente al fine di verificare lo stato di avanzamento degli interventi e le condizioni per il mantenimento delle Sovvenzioni.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca della Concessione ed il recupero della Sovvenzione eventualmente erogata.

4. Tutte le Sovvenzioni concesse sono soggette alla Disciplina Trasparenza ed i Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'agevolazione concessa e di una descrizione sintetica dell'Intervento sovvenzionato.
5. Ove l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 eserciti la facoltà prevista all'art. 1 comma 7 ed a seguito di apposita comunicazione, i Beneficiari assumo l'obbligo di:
 - a. adeguarsi alle linee guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf;
 - b. informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dalla comunicazione sull'esercizio la facoltà prevista all'art. 1 comma 7, con le seguenti modalità:
 - I. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
 - II. collocare almeno un poster con informazioni sul Progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il Progetto.
 - c. Inoltre, qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti al Progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
 - d. Qualora richiesto dalla Regione Lazio, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul Rapporto annuale di attuazione (RAA) o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 10 - Revoca e recupero della Sovvenzione

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione sarà revocato dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 8, comma 1. Tale revoca è automatica e quindi senza diritto di contraddittorio;
 - b. non sia stata prodotta la richiesta di erogazione e la relativa rendicontazione nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 8, commi da 2 a 4;
 - c. mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 5 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti;
 - d. qualora fosse accertato l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non cumulabili ai sensi dell'art. 4, comma 2;
 - e. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche di cui all'art. 9, comma 2 o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero o incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - f. non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione previsto all'art. 9;
 - g. non siano stati rispettati gli altri obblighi previsti in capo al Beneficiario dall'Avviso o dall'Atto d'Impegno;
 - h. si siano verificate altre violazioni delle norme richiamate nell'Avviso o di legge.

2. Nel caso di revoca o in caso di rinuncia alla Sovvenzione da parte del Beneficiario, la Direzione Regionale competente, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, assume il provvedimento di revoca e, se del caso, provvede al recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
3. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
4. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, la Regione Lazio si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
5. La revoca totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre Sovvenzioni da parte della Regione Lazio al medesimo Beneficiario.

Art. 11 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - via R. Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma.
2. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
3. I. Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Andrea De Carolis, della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Area ricerca finalizzata, innovazione e infrastrutture per lo sviluppo economico, green economy.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa consultabile sul sito della Regione Lazio al link:
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50.

Appendice I – Quadro definitorio

1. **«Atto di Impegno»:** documento che regola i rapporti fra la Regione Lazio ed il Beneficiario e che contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - b. il quadro finanziario delle Spese Ammesse;
 - c. il termine per sostenere le Spese Ammesse e per presentare la rendicontazione e la richiesta di erogazione a saldo;
 - d. il codice COR di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 “regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
 - e. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell’Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.

Per **«Data di Sottoscrizione dell’Atto di Impegno»** si intende la data di invio a mezzo PEC dell’Atto di Impegno sottoscritto dal Beneficiario con Firma Digitale ovvero, in caso di Beneficiari persone fisiche, con firma olografa, allegando copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

2. **«Beneficiario»:** il soggetto giuridico a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall’Avviso.
3. **«Comunicazione della Concessione»:** comunicazione con cui la Regione Lazio informa tramite PEC il Beneficiario dell’avvenuta Concessione della Sovvenzione allegando l’Atto di Impegno.
4. **«Concessione»:** il provvedimento amministrativo di concessione al Beneficiario della Sovvenzione prevista dall’Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Per **«Data di Concessione»** si intende tale data pubblicazione sul BURL.
5. **«Destinatari»:** le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari della Sovvenzione, ove possiedano i requisiti previsti dall’Avviso.
6. **«Disciplina Fallimentare»:** Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e ss.mm.ii. e Leggi speciali in materia di procedure concorsuali o assimilabili.
7. **«Disciplina Privacy»:** Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ss.mm.ii..
8. **«Disciplina Tracciabilità»:** L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
9. **«Disciplina Trasparenza»:** D.Lgs. 14 aprile 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii., art. 20 della L.R. 16 del 1996, art. 52 della L. 234/2012 (Registro Nazionale degli Aiuti) e relativo Regolamento di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico.
10. **«Domanda»:** modulo di richiesta di accesso all’agevolazione in conformità al pertinente modello di cui all’Allegato A del presente Avviso (da sottoscrivere e inviare via PEC con le modalità indicate nell’Avviso).
11. **«Firma Digitale»:** la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” - e relative norme tecniche).
12. **«Impresa»:** ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
13. **«Impresa Unica»:** l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) dei Regolamenti De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa;
 - b. un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa;
 - c. un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d. un’Impresa azionista o socia di un’altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.

14. «**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano è la o le persone fisiche che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale. Nel caso di organismi di diritto pubblico non iscritti al Registro delle Imprese Italiano, sono le persone fisiche dotate di tali poteri dai rispettivi ordinamenti o da specifici atti.
15. «**Libero Professionista**»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
16. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiano è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari enti pubblici è quello risultante nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) di cui agli artt. 6-ter e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82). Negli altri casi è l'indirizzo PEC dal quale è stata inviata la Domanda in sede di richiesta ovvero il diverso indirizzo in seguito formalmente comunicato dal Richiedente o Beneficiario. L'indirizzo PEC della Regione Lazio valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è apea@regione.lazio.legalmail.it.
17. «**Presidente del Comitato di Coordinamento**»: è il rappresentante di un Soggetto Costituente l'APEA incaricato di presiedere il Comitato di Coordinamento di cui al Capitolo 5 delle Linee Guida e di essere l'interfaccia referente per la Regione Lazio. Il Presidente del Comitato di Coordinamento può essere il Rappresentante Legale di uno dei Soggetti Costituenti l'APEA o una persona fisica diversa dal Rappresentante Legale. Se il Presidente del Comitato di Coordinamento è diverso dal Rappresentante Legale del Soggetto Costituente l'APEA cui è demandata l'espressione del Presidente stesso, la Domanda deve essere sottoscritta da entrambi.
18. «**Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

19. «**Registro delle Imprese Italiano**»: il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio.
20. «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**»: il Reg. (UE) 1407/2013 citato per esteso nell'art. 1, comma 5 dell'Avviso che prevede, tra l'altro, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di equivalente sovvenzione netta, non può superare nell'arco di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 Euro (100.000 Euro in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi).
21. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
22. «**Settori Esclusi**»: quelli che comprendono le seguenti attività economiche.
 - a) Le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività.
 - b) La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni della presente lettera non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa.
 - c) La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.
 - d) Il gioco d'azzardo e le pornografia.
 - e) Le attività rientranti nel settore informatico quando riguardano la ricerca, lo sviluppo o l'acquisto di applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d),
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line,
 - la pornografia;o destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati,
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - f) Le attività rientranti nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a (i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").
23. «**Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:
 - a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente è un Libero Professionista;
 - b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
 - e. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;

- f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

24.«**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato la Sovvenzione concessa.

25.«**Spese Ammissibili**»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso.

26.«**Spese Effettivamente Sostenute**»: le Spese Ammissibili sostenute dal Beneficiario, inerenti al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontate, giustificate da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risultino interamente pagate da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità.

27.«**Sovvenzione**»: il contributo a fondo perduto previsto dal presente Avviso concessa ai sensi del Regolamento De Minimis.